

Definite le operazioni oggetto di valutazione di impatto privacy

DPIA: il Garante ha incluso anche i trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili

Nella newsletter di ieri il Garante per la protezione dei dati personali ha reso nota l'individuazione dell'elenco delle tipologie di trattamento soggette al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 par. 4 del Regolamento Ue 2016/679. Si tratta di uno strumento in più per P.A. e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell'Unione. L'elenco suddetto – adottato con provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – è stato predisposto sulla base delle linee guida elaborate in merito dal Gruppo dei Garanti Ue ex art. 29. Si tratta di un elenco non esaustivo, che potrà essere ulteriormente modificato o integrato anche rispetto alle risultanze emerse nel corso della prima fase di applicazione del Regolamento e che è stato predisposto in maniera conforme al “meccanismo di coerenza”, in vista di un'applicazione coerente e uniforme del Regolamento medesimo. Premesso che l'obbligo per il titolare di effettuare, prima dell'inizio del trattamento, una DPIA sussiste, in generale, qualora il trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità, le tipologie di trattamento di dati delineati dal Garante della privacy da sottoporre a una DPIA sono nove. Fra queste, si segnalano, in particolare:

- i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti che comportano la profilazione degli interessati oltre che lo svolgimento di attività predittive anche on line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”;

- i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” o tali da incidere “in modo analogo significativamente” sull'interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere;

- i trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro con sistemi tecnologici (nell'ambito del quale vengono inclusi anche i sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione), dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti;

- i trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).

Rimangono ferme le linee guida del Gruppo dei Garanti Ue. Pertanto, i soggetti pubblici e privati sono tenuti ad adottare una

DPIA qualora ricorrano due o più dei criteri ivi individuati (fra questi, ad esempio, processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente, monitoraggio sistematico, dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale). Nulla esclude, però, che un titolare del trattamento possa ritenere necessaria la predisposizione di una DPIA al riscontro anche solo di uno dei criteri rispetto al trattamento di specie. Si raccomanda, poi, qualora non risulti chiara la sussistenza di tale adempimento, l'effettuazione comunque della DPIA "in quanto detta valutazione è uno strumento utile che assiste i titolari del trattamento a rispettare la legge in materia di protezione dei dati".

Fonte: Eutekne